REGISTRO DELLE IMPRESE DI TORINO

Nota informativa n. 3

IMPOSTE DI BOLLO SU RICEVUTE

L'art. 13 della tariffa allegato A della legge sul bollo (D.P.R. 642/72), prevede che l'imposta di bollo di L. 2.500/€ 1,29 su ricevute e quietanze, non è dovuta quando lasomma non supera L. 150.000.L'importo di L. 150.000 per effetto della conversione corrisponde ad € 77,47.

Per quanto riguarda i diritti di segreteria, tale importo deve essere arrotondato ad € 77,00dal momento che, secondo il decreto ministeriale del 31.10.2001, gli importi dei diritti disegreteria vanno arrotondati all'unità di euro.Quindi, per gli importi dei diritti di segreteria e del diritto annuale attualmente in vigore,arrotondati all'unità di euro, le ricevute emesse fino ad € 77,00 (corrispondenti a L.149.093), non sono soggette all'imposta di bollo di L. 2.500/€ 1,29; l'imposta saràdovuta per importi uguali o superiori ad € 78,00.Nel caso, invece, di importi con centesimi di euro (es. sanzioni REA), è necessarioapplicare la marca da bollo di L.2.500/€ 1,29 per importi uguali o superiori ad € 77,48.

Torino, 9.01.2002